L'UFPC comunica

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **25 (1978)**

Heft 6

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

La revisione delle leggi sulla protezione civile

Di D. Wedlake, UFPC
(Continuazione dal No. 5)

L'articolo 15 della LPCi concernente l'obbligo di creare organismi di protezione

Il capoverso 1 del *precedente* articolo 15 diceva:
«Organi di protezione locali sono istituiti in tutti i comuni con agglomerati interamente o parzialmente chiusi di mille o più abitanti.»
Entrambe le Camere si sono accordate per modificare tale capoverso e dargli il seguente *nuovo* tenore:
«Per tutti i comuni sono istituiti organismi locali di protezione.»
Oggetto di polemica è stato piuttosto il capoverso 2. Il Consiglio degli Stati aveva deciso di dare ai cantoni la facoltà di esonerare determinati communi, in tutto o in parte, dall'obbligo di creare organismi di protezione ed aveva inoltre stabilito che tale decisione fosse irrevocabile nel senso che non si poteva ricorrere ad un'autorità federale per contestarla. Per contro, il Consiglio federale aveva proposto la seguente versione:
«I cantoni possono, *in casi motivati e con il consenso del Consiglio federale,* esonerare totalmente o parzialmente determinati communi, *a loro richiesta,* dall'obbligo di istituire tal organismi.»
Nella sessione d'autunno 1977, il Consiglio degli Stati potè aderire a questa formula più precisa: in tal modo la controversia era appianata e la precitata versione accettata in votazione finale.

Gli organismi di rifugio

Gli organismi di rifugio i cui compiti sono stati nuovamente definiti, sostituiscono le ormai soppresse guardie dei caseggiati. Trattasi qui d'una misura per lo meno altrettanto importante che l'esenzione dell'obbligatorietà di creare organismi di protezione in tutti i comuni della Confederazione (salvo alcune eccezioni legalmente autorizzate).
Conformemente a quanto descrive la Concezione 1971 sullo scopo cui mira la pianificazione in materia di organizzazione, gli organismi locali di protezione dovranno, unitamente agli organismi di rifugio che sostituiscono ormai le guardie dei caseggiati, attuare il principio prioritario di protezione preventiva della popolazione.
In un tal caso occorre principalmente tener conto delle esigenze richieste nell'eventualità di un'occupazione prolungata nei rifugi.
Durante la fase di preattacco, gli organismi di rifugio dovranno specialmente provvedere alla preparazione dei rifugi onde permettere alla popolazione di occuparli, sorvegliare la rimozione del materiale estraneo alla protezione civile e controllare gli impianti tecnici come pure le riserve d'acqua e di viveri necessari alla sopravvivenza. Inoltre, gli organismi dirigono l'occupazione dei rifugi e provvedono al cambio delle persone che vi si trovano (secondo un turno prestabilito), organizzano la vita nei rifugi, assistono gli occupanti e danno loro ogni possibile informazione. Detti organismi assumono però anche i compiti principali che già incombevano alle guardie dei caseggiati, ossia: portare i primi soccorsi, spegnere inizi d'incendio e riparare danni di lieve entità.
Questi compiti presuppongono quindi che la chiamata e specie l'istruzione degli organismi di rifugio e degli altri organismi di protezione debbano essere approntate ancor in tempo di pace. L'articolo 14, ai capoversi 1 e 2, sostituisce il termine guardie dei caseggiati con quello organismi di rifugio ed il concetto «casa» con quello «zona abitata». Così pure il nuovo articolo 19 regola l'istituzione degli organismi di rifugio destinati alle zone abitate ed agli stabilimenti senza organismi di protezione. Da ultimo, l'articolo 52 (il cui capoverso 3 è stato abrogato) garantisce la regolare istruzione di tutte le categorie di persone incorporate nella protezione civile e quindi anche quella degli organismi di rifugio.
In virtù di questa nuova formulazione dei compiti che incombono agli organismi di rifugio, viene sensibilmente migliorato lo stato di preparazione di protezione per il fatto che, in caso di una repentina chiamata della protezione civile, tutti i membri degli organismi di protezione avranno già avuto la necessaria istruzione e saranno in grado di assolvere i compiti loro affidati. È stato inoltre dato soddisfazione alla generica richiesta invocata per un più equo trattamento di tutte le persone obbligate a prestare servizio nella protezione civile, in quanto nel sopprimere ora le guardie dei caseggiati, che in ogni modo non avrebbero partecipato ad alcun corso d'istruzione in tempo di pace, si è voluto rinunciare ad una forma d'incorporazione già da tempo sottoposta a numerose critiche. *(Continua)*

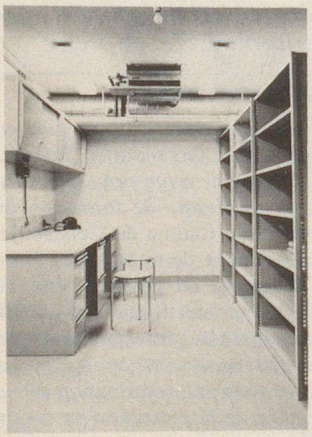

Zivilschutz-Mobiliar

Verlangen Sie
ausführliche Unterlagen
bei:

A. Wehrle
Betriebseinrichtungen
9230 Flawil
Telefon 071 83 31 41

WEHRLE SYSTEM

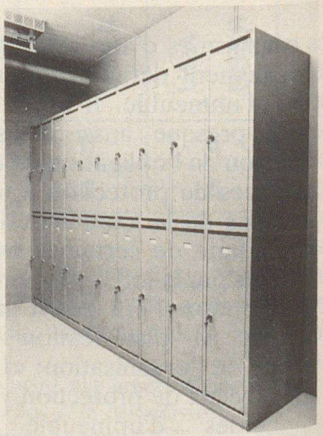

Un'immagine dice più di molte parole...

La raccolta di trasparenti dell'UFPC

Come alleggerire una conferenza

Introduzione
Wd-I mezziausiliari cosiddetti «audiovisivi» – film sonoro, proiezione di diapositive col sonoro, conferenza con diapositive e commenti su nastro magnetico, oppure combinazioni di questi elementi, sono oggi di grande attualità. La forma antiquata della conferenza, più o meno noiosa, la figura del relatore dalla voce soporifera che insegna con tono cattedratico, appartengono ormai al passato. Aggiungete una sala mal rischiarata, dall'aria soffocante, e magari anche il fumo di ascoltatori irriguardosi: avrete completa l'immagine dell'ennesima conferenza uggiosa.

Mezzi moderni
Tecnica e inventiva degli esseri umani non ci hanno portato soltanto maledizioni. Proprio nel settore delle conferenze sono stati ottenuti miglioramenti per la trasmissione e la descrizione della materia trattata, tali da rivoluzionare persino la presentazione di un tema a un pubblico che vuol essere informato. Una moderna, attuale «rassegna di suoni e immagini» può rivelarsi molto impressionante e attirare lo stupore e l'ammirazione degli ascoltatori.
È certo che l'attività d'istruzione ed insegnamento della protezione civile non può far ricorso a conferenze con proiezione di diapositive accompagnate dal sonoro di raffinata e dispendiosa concezione tecnica. Tuttavia è possibile migliorare sensibilmente o animare la presentazione orale di un determinato tema oppure un orientamento di natura generale sulla protezione civile in Svizzera, ricorrendo a proiettori LD per trasparenti presenti praticamente in tutti gli edifici scolastici e in tutte le sale di conferenze. Alla fantasia del singolo e alla possibilità di apporre iscrizioni o disegni sui trasparenti oppure di colorire gli stessi, non sono posti limiti di sorta. A tali possibilità si è finora fatto ricorso soltanto in misura ristretta.

La raccolta di trasparenti dell'UFPC
Il servizio informazioni dell'Ufficio federale, che esperienze, osservazioni e constatazioni di natura negativa sul materiale trasparente di cui disponeva hanno reso più accorto, ha deciso di approntare, in questo settore, qualcosa che fosse meglio e più adatto, prestando così un contributo all'«informazione della popolazione», più efficace e più accetto. Già nel 1976 disponevamo di trasparenti che offrivano a un relatore la possibilità di animare un orientamento di carattere generale sulla storia, l'evoluzione, la struttura e lo stato della protezione civile con rappresentazioni semplici e facili a ritenersi o con immagini-vignette, a sostegno e chiarificazione dell'esposizione orale. L'edizione 1978 propone un aggiornamento dei dati (cifre e statistiche, ecc.), in parte amplificate con nuovi trasparenti. Anche le edizioni future della raccolta saranno aggiornate e completate, a seconda delle necessità, con nuove cognizioni, fatti e dati. La raccolta dei trasparenti è composta in un raccoglitore e può essere richiesta, nelle tre lingue nazionali, a titolo di prestito gratuito, al servizio informazioni dell'UFPC.
Il conferenziere è libero di determinare a proprio piacimento l'ordine delle immagini, di rendere «più simpatici» i fogli in bianco e nero, con trasparenti colorati o di completarli con immagini proprie.
Nel presente e nei successivi numeri di *Protezione civile* presenteremo nella rubrica «L'UFPC comunica» modelli rappresentativi della raccolta dei trasparenti con un breve titolo esplicativo. Una prima serie sulla protezione civile per rapporto alla situazione internazionale in tale settore (Protezione civile all'estero) è apparsa nel numero 11/12 del 1977.

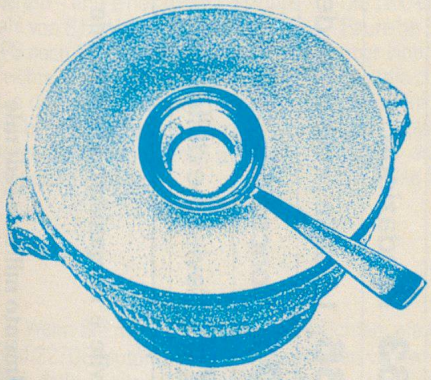

Scorta d'emergenza saggia previdenza!

Chiedete il nostro materiale informativo!

Non è sicuramente necessario ricordare ai responsabili e ai membri della protezione civile l'importanza di una scorta d'emergenza sufficiente. Vorremmo piuttosto sottolineare che mettiamo volentieri a disposizione – ad uso personale, per corsi d'istruzione, esposizioni, ecc. –, il materiale di propaganda:
- il fascicolo «Sono pronte le vostre scorte d'emergenza?»
- la tavola indicante la conservabilità delle derrate alimentari (di grande utilità per la massaia)
- l'autocollante del manifesto «riprodotto a lato» (e molto apprezzato dai giovani)
- il manifesto (soggetti: globo tra due respingenti o zuppiera), nei formati 25x33 cm e 90x128 cm, fino a esaurimento; indicare il soggetto desiderato.

Una cartolina postale o una telefonata (031 61 21 80) bastano!

Il Delegato alla difesa nazionale economica
Belpstrasse 53, 3003 Berna

Dalla collezione dei trasparenti dell'UFPC

Dalla storia della protezione civile

Storia

DATE STORICHE

1934	Difesa aerea passiva
▼	(PA blu)
1951	nel DMF
1954	Ordinanza sulla PC
1959	Articolo costituzionale
1962	LF sulla PC
1963	LF sull'edilizia di PC
1963	Fondazione
1966	LF sulla protezione dei beni culturali
1971	Concezione 1971
1978	Revisione delle leggi sulla PC

La protezione civile è l'organismo che succede a quella che fu la protezione aerea «blù»

DMF = Dipartimento militare federale
PC = Protezione civile
LF = Legge federale

Storia

† per casa distrutta

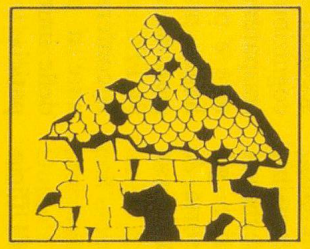

All'inizio degli attacchi aerei più di **3**

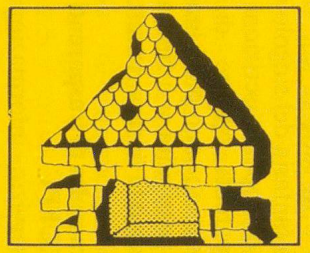

Dopo la realizzazione del programma d'emergenza **1,2**

Dopo la realizzazione del programma rifugi **0,3**

L'essere umano è in grado di difendersi dall'azione delle armi convenzionali e di quelle nucleari ove adotti i provvedimenti necessari.

(I dati numerici si riferiscono al teatro bellico tedesco durante la Seconda Guerra mondiale.)